

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 201-A)

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE SCHIAVONE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1963

Comunicata alla Presidenza il 5 febbraio 1964

Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII  
della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge costituzionale « *Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione, e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1* » trae origine dal messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica in data 16 settembre 1963, col quale l'attenzione del Parlamento era richiamata su alcune manchevolezze, o inconvenienti, manifestatisi nell'attuazione della Costituzione, relativamente alla rinnovazione parziale della composizione della Corte costituzionale prevista dal quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, e insieme dalle norme di attuazione di detta disposizione (legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 4).

Invero per l'articolo 135 della Costituzione: « I Giudici (della Corte costituzionale) sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili ».

Come la dottrina ritiene (Mortati) la disposta « rinnovazione » aveva per scopo di impedire un mutamento totale della composizione dell'organo, con conseguenti oscillazioni, della giurisprudenza, troppo marcate. Si intese fare tuttavia eccezione per i primi Giudici della Corte costituzionale, perchè con la VII delle disposizioni transitorie della Costituzione medesima fu stabilito che gli stessi non fossero soggetti a parziale rinnovazione. Gli anni decorsi hanno peraltro messo in evidenza, per volgere di eventi naturali, un fattore di rinnovazione indipendente da qualsiasi disposizione legislativa, giacchè, come rileva il Presidente nel suo messaggio, in questi primi sette anni della esistenza della Corte nove vuoti si sono determinati, cosicchè ben nove Giudici hanno dovuto essere sostituiti, risultando pertanto smentita dai fatti la presunzione di permanenza per dodici anni nella carica dei Giudici nominati con la prima composizione della Corte.

D'altra parte le norme dettate con l'articolo 4 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dirette alla disciplina della rinnovazione parziale della composizione della Corte, ai sensi del quarto comma dell'arti-

colo 135 della Costituzione, a loro volta offrono ragione a rilievi a sè stanti.

Infatti, con l'articolo suvviato, è introdotta una norma nuova, quella cioè che alla scadenza dei dodici anni dalla prima formazione della Corte tutti i Giudici in carica debbono da questa decadere, qualunque sia la durata della nomina; inoltre, per fare luogo alla rinnovazione, si ricorre ad un sistema che consiste nel sorteggio, di una prima quota sui quindici nuovi Giudici, da effettuare in capo a nove anni, onde sostituirli, per poi sostituire i rimanenti in capo agli ulteriori tre anni.

Anche con questo sistema potrà essere sostituito chi sia stato nominato solo da qualche mese, contrariamente alla disposizione fondamentale per cui i Giudici della Corte costituzionale sono nominati per dodici anni.

Tutto ciò premesso, occorre rifarsi allo scopo che la Costituzione si prefiggeva con la prescritta rinnovazione parziale della composizione della Corte che, come detto, era di assicurare la continuità della giurisprudenza della Corte.

Orbene a tal'uopo non è possibile prescindere dai fattori naturali che possono influire sulla rinnovazione dei singoli componenti, nè tanto meno decampare dalla disposizione fondamentale in virtù della quale la nomina è conferita per dodici anni. Si può anzi considerare che questa lunga durata della carica, in coincidenza dei fattori naturali che operano separatamente per ciascuno dei singoli componenti, assicura di per sè quella desiderata rinnovazione, diretta a scongiurare improvvisi mutamenti di giurisprudenza.

Sopraggiungono quindi i suggerimenti dati col Messaggio presidenziale e tradotti nel disegno di legge: deve essere modificato il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, in modo di non far più cenno a rinnovazione, essendo *in re ipsa* questa per effetto della durata in carica di 12 anni dei nominati, salvo a precisare il computo dal giorno del prestato giuramento.

Modificato così il quarto comma dell'articolo 135, non ha più ragione d'essere l'ultimo comma della VII disposizione tran-

sitoria, che intendeva porre una eccezione alla regola della « rinnovazione » di cui all'articolo 135 della Costituzione. Pertanto il detto ultimo comma deve essere abrogato.

Infine, caduto l'istituto della « rinnovazione » di cui all'articolo 135 della Costituzione, devono essere abrogati i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 4

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, che della rinnovazione medesima volevano determinare le norme di attuazione.

In tali sensi dispongono gli articoli 1 e 2 del disegno di legge costituzionale in esame, il quale pertanto merita approvazione.

SCHIAVONE, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

### Art. 1.

Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I giudici sono nominati per dodici anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere immediatamente confermati ».

### Art. 2.

L'ultimo comma della disposizione transitoria VII della Costituzione ed i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono abrogati.